

Analisi Regolamento IVASS n. 51/2022 del 21 Giugno 2022

Introduzione e ambito di applicazione

Il regolamento pubblicato dall'IVASS il 21 giugno 2022, prevede una serie di disposizioni per dare attuazione all'art. 132 – bis del CAP per la realizzazione di un sistema di comparazione online tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo R.C. Auto (denominato PREVENTIVASS). Esso si applica:

- 1) alle imprese aventi sede legale in Italia che esercitano il ramo RC auto;
- 2) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto in Italia;
- 3) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia;
- 4) agli intermediari iscritti al RUI alle sezioni A, D, F o all'Elenco Annesso, mandatari di imprese di assicurazione operanti nel settore RC Auto.

Il sistema di comparazione PREVENTIVASS, si applica ai soli contratti base di assicurazione obbligatoria r.c. auto, per quanto concerne autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato del consumatore. Il Regolamento non si applica per i veicoli immatricolati o assicurati all'estero e alle imprese autorizzate ad esercitare il ramo r.c. auto per i soli rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.

Doveri e regole di maggior interesse per gli intermediari

L'intermediario acquisisce per il consumatore i preventivi relativi al contratto base offerti da tutte le imprese di cui è mandatario. Gli intermediari e i consumatori possono richiedere il rilascio del preventivo semplicemente collegandosi al sito www.preventivass.it, senza una previa registrazione.

Ai fini dell'acquisizione del preventivo, gli intermediari (o il consumatore) devono indicare tutte le informazioni richieste dal Modello Elettronico predisposto con decreto del MISE il 4 Gennaio 2021. Fermo restando i doveri di trasparenza sui premi e sulle condizioni generali di contratto, oltre che il rispetto dell'obbligo a contrarre, gli intermediari sono chiamati ad inserire tutte le informazioni necessarie su PREVENTIVASS, al fine di acquisire i preventivi di tutte le imprese di cui egli è mandatario. Inoltre, laddove il consumatore dovesse aver già inserito le informazioni necessarie e si rivolgesse all'intermediario per la sola conclusione del contratto, quest'ultimo deve acquisire prima tutte le informazioni necessarie al fine di raccogliere i preventivi delle altre imprese di assicurazione di cui è mandatario e, in caso di conclusione di un contratto, l'intermediario deve acquisire una dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto tutte le informazioni sui premi relativi alle proposte delle varie imprese, ovvero di aver utilizzato autonomamente il servizio di PREVENTIVASS. Nel caso in cui il servizio PREVENTIVASS non fosse disponibile, l'intermediario è sollevato dall'obbligo di preventivazione fermo restando i doveri di trasparenza sui premi e sulle condizioni di contratto, nonché dell'obbligo a contrarre. L'intermediario deve tenere evidenza dell'orario e della data di interrogazione del servizio PREVENTIVASS in caso di indisponibilità del servizio o di mancato riscontro da parte dell'impresa.

Doveri a carico delle imprese di assicurazione

Le imprese sono tenute a rilasciare il preventivo per l'assicurazione RC Auto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 122 del CAP. Inoltre, su richiesta del consumatore o dell'intermediario stesso, oltre al preventivo per il contratto base, rilasciano anche i preventivi riguardanti eventuali clausole aggiuntive. In ogni caso, le imprese possono offrire a titolo gratuito le clausole relative all'aumento dei massimali minimi di legge, alle limitazioni od esclusioni delle rivalse, ai danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio, al pagamento del premio in rate e alla sospensione della copertura assicurativa.

Ai fini del rilascio del preventivo, l'impresa garantisce una risposta telematica entro 30 secondi dalla richiesta avanzata dall'intermediario o dal consumatore. In ogni caso, viene trasmessa un'unica offerta per tutte le coperture dei rischi previsti dal contratto base e dalle clausole aggiuntive. Ogni variazione sulle offerte devono essere comunicate a PREVENTIVASS, indicando la data di decorrenza della variazione stessa che, comunque, non può essere inferiore ai trenta giorni successivi alla data di comunicazione.

Ai fini di cui all'art. 132 – bis del CAP, le imprese garantiscono la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto al preventivo emesso, purché il contratto sia sottoscritto entro 60 giorni dalla data di emissione del preventivo. Inoltre, le imprese possono vigilare sull'attività degli intermediari, adottando i presidi necessari per verificare il corretto utilizzo di PREVENTIVASS. In ogni caso, laddove il consumatore dovesse utilizzare il servizio autonomamente, le imprese devono fornire tutta l'assistenza necessaria per la conclusione del contratto, indicando la denominazione e gli indirizzi degli intermediari presso i quali è possibile concludere il contratto.

Disposizioni particolari devono essere osservate in caso di conclusione del contratto mediante collegamento al proprio sito internet. In tal caso, le imprese devono garantire, per tutto il periodo di validità del preventivo, la possibilità di stipulare il contratto accedendo al sito internet secondo le seguenti modalità:

- 1) Tramite collegamento diretto al sito internet dell'impresa di assicurazione, indicando il link nel preventivo trasmesso da PREVENTIVASS;
- 2) Tramite autonomo collegamento al proprio sito internet, garantendo la possibilità di ricerca del preventivo inserendo l'apposito numero identificativo dello stesso.

Se l'impresa prevede la possibilità di concludere il contratto tramite collegamento telefonico, devono essere istituite modalità operative tali per cui il consumatore possa contattare l'impresa per tutta la validità del preventivo. Ai fini della conclusione del contratto, il consumatore dovrà indicare il numero identificativo del preventivo.

Le imprese sono chiamate ad osservare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (GDPR, Codice della Privacy). I dati così ottenuti sono trattati solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 132 – bis del CAP, ossia per il rilascio dei preventivi necessari alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Qualunque trattamento per una finalità differente, anche in fasi successive all'emissione dei preventivi richiede l'acquisizione di un nuovo consenso da parte dell'interessato.

Metodologie di emissione del preventivo

Il preventivo emesso tramite PREVENTIVASS è riferito alle informazioni indicate dagli intermediari e/o dai consumatori.

I preventivi vengono riportati in un elenco diviso in due sezioni:

- 1) La prima riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che offrono tutte le garanzie (base e aggiuntive) richieste;
- 2) La seconda riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che offrono la garanzia base e solo alcune delle clausole accessorie richieste.

L'elenco è posto in ordine crescente di premio complessivo, dal più basso al più alto. I preventivi comprendono il premio di tariffa comprensivo di provvigioni, imposte sulle assicurazioni, contributi al SSN ed eventuali sconti applicati dalle imprese.

Il preventivo viene fornito entro 30 secondi dalla richiesta presentata dall'intermediario o dal consumatore. Tutti i preventivi rilasciati entro 5 minuti, sono validi ma considerati tardivi. Decorso 5 minuti dalla richiesta, PREVENTIVASS non riceve la risposta da parte dell'impresa e, pertanto, non trasmette il preventivo. Le imprese possono rispondere alle richieste di preventivo, chiedendo di completare le informazioni fornite o segnalando eventuali errori che non consentono l'emissione di un preventivo. Il preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di emissione e viene applicata la tariffa vigente dalla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto il preventivo stesso. Può essere richiesto un preventivo anche nell'ipotesi in cui il consumatore dovesse richiedere una copertura per un periodo successivo al periodo di validità del preventivo stesso (dopo 60 giorni). In tal caso, il preventivo non ha valore vincolante e non obbliga l'impresa a concludere il contratto alle condizioni previste. L'impresa non rilascia il preventivo quando al data di decorrenza della copertura assicurativa è superiore a un anno dalla data della richiesta.

Ulteriori precisazioni

L'IVASS può eseguire controlli a campione su tutte le attività compiute dagli intermediari con specifico riguardo al rispetto degli obblighi di cui all'art. 132 – bis, di quanto contenuto nel regolamento, nonché della correttezza e della celerità di rilascio delle informazioni da parte delle imprese e delle effettive aderenze delle informazioni fornite con le richieste dell'utente.

Gli intermediari hanno tempo fino al 28 febbraio 2023 per adeguarsi alle nuove disposizioni. Le imprese si adeguano entro il 31 ottobre 2022.